

Visto il Decreto Ministeriale 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate:

- la D.G.R. 9 marzo 2001, n. 713, “Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Approvazione del tariffario regionale, valido a decorrere dal 1°aprile 2001, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio”, che prevede l’introduzione di prestazioni aggiuntive del Servizio Sanitario Regionale;
- la D.G.R. 17.3.2006, n. 531, “Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Approvazione del tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio”, con la quale è stato adottato il nuovo Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e le relative modalità di applicazione;

Preso atto che le sopracitate deliberazioni giuntali stabiliscono una tariffa pari a quella prevista per il ricovero ospedaliero per le seguenti prestazioni ambulatoriali chirurgiche:

04.43 - liberazione del tunnel carpale

13.41 - intervento sul cristallino con o senza vitrectomia

Rilevato che la scelta di politica sanitaria sottesa alla determinazione delle anzidette tariffe è finalizzata a favorire il passaggio dell’erogazione di queste procedure chirurgiche dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale, con l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza nell’uso delle più costose strutture ospedaliere;

Considerato che tale scelta ha prodotto negli anni un progressivo passaggio di tali prestazioni nel regime ambulatoriale, che attualmente è quello di elezione nelle strutture regionali pubbliche e private;

Considerata, pertanto, l’opportunità di procedere alla revisione del meccanismo incentivante e alla rimodulazione dell’importo tariffario anche in relazione all’evoluzione della tecnica chirurgica, che consente la riduzione dei tempi di intervento e, quindi, l’attuazione di economie di scala;

Richiamata la D.G.R. 30.12.2008, n. 2989 “Dgr 1912/2008 - dgr 2008/2008: approvazione dell’accordo regionale con i soggetti erogatori privati relativo all’incremento delle tariffe delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogabili per il servizio sanitario regionale ed adeguamento del budget per prestazioni aggiuntive – integrazioni”, che stabilisce i seguenti importi tariffari con decorrenza 1.1.2009 e attualmente in vigore:

<i>prestazione</i>	<i>tariffa</i>
04.43 - liberazione del tunnel carpale	1646,20 euro
13.41 - intervento sul cristallino con o senza vitrectomia	2055,60 euro

Rilevato che l’art 8 sexies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, individua per la definizione delle tariffe massime nazionali la possibilità di avvalersi, anche in via alternativa, dei costi standard e delle tariffe già utilizzate nelle varie regioni;

Preso atto delle tariffe individuate per tali prestazioni aggiuntive da altre Regioni e, in particolare, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Valutata l’opportunità di un riallineamento delle anzidette tariffe con gli importi tariffari individuati da queste Regioni, verso le cui strutture si registrano i valori più significativi di mobilità sanitaria, anche al fine di favorire specifiche intese e accordi di politica tariffaria, come previsto dal precitato art. 8 sexies, del D. Lgs. n. 502/1992;

Precisato che tali tariffe devono includere tutte le attività previste dalla procedura chirurgica, nel rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate, a garanzia del paziente;

Ritenuto di disporre la rideterminazione delle medesime tariffe nelle more della prevista revisione del Nomenclatore tariffario, in attuazione dell'art. 15, comma 15, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 7.8.2012, n. 135;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla rideterminazione delle tariffe con le modalità sopracitate e di fissarne gli importi nel modo seguente:

<i>prestazione</i>	<i>tariffa</i>
04.43 - liberazione del tunnel carpale	1000 euro
13.41 - intervento sul cristallino con o senza vitrectomia	1250 euro

Su proposta dell'Assessore alla salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali,
La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, gli importi tariffari delle seguenti prestazioni:

<i>prestazione</i>	<i>tariffa</i>
04.43 - liberazione del tunnel carpale	1000 euro
13.41 intervento sul cristallino con o senza vitrectomia	1250 euro

2. Di stabilire che gli importi tariffari di cui al paragrafo 1 entrano in vigore il 1° dicembre 2012.
3. Di disporre la rideterminazione delle medesime tariffe nelle more della prevista revisione del Nomenclatore tariffario, in attuazione dell'art. 15, comma 15, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 7.8.2012, n. 135.
4. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE